

Limiti di emissione degli scarichi idrici in corpi d'acqua superficiali

T.A.R. Toscana, Sez. II 24 gennaio 2022, n. 67 - Testori, pres.; Fenicia, est. - Acquedotto del Fiora S.p.A. (avv. Daviddi) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Acque - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue urbane in acque superficiali - Limiti di emissione degli scarichi idrici.

(*Omissis*)

FATTO

La Acquedotto del Fiora s.p.a., che gestisce il servizio idrico integrato per conto dell'Autorità d'Ambito n. 6 "Ombrone", il 30 settembre 2015, ha presentato al SUAP del Comune di Casole d'Elsa un'istanza al fine di ottenere l'autorizzazione unica ambientale in relazione al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, scarico derivante dall'impianto di depurazione ubicato in località "il Piano" nel Comune di Casole d'Elsa (SI) ed a servizio del capoluogo e della zona industriale denominata "il Piano", con capacità di progetto pari a 3.500 AE. Nel corso del procedimento, su richiesta della Regione Toscana, l'ARPAT - Dipartimento di Siena ha emesso un parere favorevole con prescrizioni, in particolare disponendo che: "...*premess*o che la norma stabilisce il rispetto dei limiti di Tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 per le fognature dove convogliano anche scarichi di acque reflue industriali, considerate le attività produttive recapitanti all'impianto il Dipartimento ritiene opportuno che il gestore debba eseguire il periodico autocontrollo per i seguenti parametri: Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali".

Quindi, con decreto dirigenziale n. 14617 dell'11 ottobre 2017, trasmesso con la nota n. 516021 del 27 ottobre 2017 al SUAP del Comune di Casole d'Elsa, il Settore autorizzazioni ambientali della Regione Toscana ha adottato il provvedimento di A.U.A. a favore dell'Acquedotto del Fiora, relativamente "agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in acque superficiali", stabilendo altresì che "il titolare della presente autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui allegato A per scarico in corpo idrico superficiale, facente parte integrante e sostanziale del presente atto", tra queste prescrizioni venivano riportate quelle impartite dall'ARPAT ai fini del rilascio dell'autorizzazione e, in particolare, al n. 2, quella sopra riportata.

Infine, con provvedimento conclusivo del procedimento, n. 38 del 14 novembre 2017, il SUAP del Comune di Casole D'Elsa ha rilasciato l'A.U.A. secondo le modalità e le prescrizioni previste nel decreto dirigenziale n. 11467 dell'11 ottobre 2017.

Successivamente, in data 1° dicembre 2017, Acquedotto del Fiora s.p.a. ha inviato una nota alla Regione Toscana e per conoscenza all'ARPAT chiedendo quali parametri della tabella 3 allegato 5 della parte III del d.lgs. n.152 del 2006 dovessero essere controllati dall'ARPAT. Tuttavia, sia la Regione Toscana che l'ARPAT non hanno riscontrato tale richiesta.

Dunque, Acquedotto del Fiora s.p.a. ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere l'annullamento *in parte qua* del provvedimento conclusivo del procedimento unico A.U.A., adottato dal SUAP del Comune di Casole d'Elsa, del decreto dirigenziale della Regione Toscana e del parere dell'ARPAT sopra menzionati.

Con un unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la parziale illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge e falsa applicazione del d.lgs. n.152 del 2006 - allegato 5 parte III, e per violazione e falsa applicazione dell'art.12 comma 11 *bis* del DPGR 46/R/2008; nonché l'eccesso di



potere per contraddittorietà e perplessità e per carenza e difetto di istruttoria. E ciò in quanto (e nella parte in cui) la Regione Toscana avrebbe omesso di specificare quali dei parametri, previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, avrebbero dovuto essere controllati dagli organi competenti, con la conseguenza che questi parametri avrebbero potuto essere tutti controllati, con enorme aggravio per l'attività della odierna ricorrente.

A sostegno della sua tesi la ricorrente ha richiamato quanto disposto dall'allegato 5 della parte III del d.lgs. n. 152/2006 rubricato "*Limiti di emissione degli scarichi idrici*", dove, al capitolo "*1. Scarichi in corpi d'acqua superficiali*", paragrafo 1.1 "*Acque reflue urbane*", si stabilisce che "*Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.*".

La tabella 3 indica i parametri e i corrispondenti valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali e in fognatura.

La ricorrente richiama quindi l'art.12 comma 11 bis del DPGR n.46/R/2008 "*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)*" che prescrive: "*La struttura regionale competente, nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione: a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall'autorizzazione stessa; ...*".

Dunque, secondo la ricorrente, l'autorizzazione sarebbe illegittima perché sembrerebbe presupporre il controllo pubblico su tutti i parametri della tabella 3 dell'allegato 5, e non già solo su quelli per i quali sono stati prescritti gli autocontrolli (e cioè Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, grassi e oli animali e vegetali) oppure solo su quelli sversati in fognatura dalle attività presenti sul territorio.

Si sono costituiti l'ARPAT e la Regione Toscana entrambe argomentando con memoria in ordine all'infondatezza del gravame, essendo, il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5, imposto dal d.lgs. n. 152 del 2006, ed essendo altresì evidente che la Regione Toscana, non avendo specificato alcuno dei parametri indicati nella Tabella 3, aveva inteso affidare ad ARPAT il controllo di tutti i parametri di cui alla medesima tabella, limitando al contrario il solo autocontrollo da parte della odierna ricorrente a tre parametri, ossia a quelli specificati nel provvedimento impugnato quali "*Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali*".

Si è anche costituito il Comune di Casole d'Elsa evidenziando la natura meramente consequenziale della propria determinazione conclusiva e in sostanza rimettendosi alle difese della Regione Toscana e dell'ARPAT.

All'udienza del 19 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti, come richiesto dai difensori delle parti.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Invero, l'art. 128, del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "*Soggetti tenuti al controllo*", stabilisce che: "*1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione*".

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dunque, l'autorità competente verifica il rispetto delle regole della normativa di settore attraverso un'attività di controllo soggetta a programmazione. Al controllo effettuato dalle autorità competenti - ovvero, nel caso della Regione Toscana,



dall'ARPAT - si affianca il necessario autocontrollo eseguito direttamente dal gestore, il quale è tenuto ad organizzare *“un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione”*.

Anche l'art. 165 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce in modo più specifico che: *“Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.”*.

E' chiaro però che restano sempre salve le competenze istituzionali degli organi deputati al controllo pubblico, e che gli autocontrolli, che i gestori degli impianti di trattamento devono assicurare sugli scarichi e sulle acque in entrata, sono distinti e infungibili rispetto ai controlli istituzionali.

Ciò premesso, con riferimento, al caso specifico di *“fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali”*, come quella in questione, l'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che i valori limite da dover essere rispettati e, dunque, soggetti a controllo delle autorità competenti, sono, oltre a quelli delle tabelle 1 e 2 previsti per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, anche quelli stabiliti nella *“tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”*.

La Regione Toscana, con il D.P.G.R. n. 46/R/2008, così come modificato dal D.P.G.R. n. 76/R/2012, recante *“Attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)”*, ha previsto, all'art. 12, comma 11-bis, che *“La struttura regionale competente, nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione: a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall'autorizzazione stessa;...”*.

Peraltro, all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, si stabilisce fra l'altro, in tema di controlli, che: *“L'autorità competente per il controllo deve altresì verificare...il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura”*.

Dunque, in base al testo unico ambientale e al regolamento regionale in materia, le categorie di sostanze (parametri) che devono essere tenute sotto controllo, per il caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali, sono (anche) quelle della tabella 3, salva la possibilità di individuare, in sede di autorizzazione, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, solo alcuni di quei parametri che devono essere controllati, oppure diversi valori limite di emissione in relazione ad alcuni dei parametri indicati nella tabella 3; e ciò - è sottinteso - a condizione di garantire un livello quantomeno equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente (art. 5 comma 1, lett. *i octies* d.lgs. n. 152 del 2006).

Nel caso di specie tale individuazione non è contenuta nell'A.U.A. e tuttavia, non risulta e né viene allegato dalla ricorrente che i parametri oggetto del controllo pubblico avrebbero potuto essere limitati in ragione delle caratteristiche delle attività industriali presenti sul territorio.

Ne deriva che nella fattispecie, la Regione Toscana, conformandosi al parere reso da ARPAT, non avendo specificato alcuno dei parametri indicati nella tabella 3, ha inteso legittimamente affidare ad ARPAT il controllo di tutti i parametri di cui alla tabella 3, sulla base dei valori limite indicati nella medesima tabella.

Invece, la Regione ha inteso limitare a tre parametri (Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali), la sola attività di autocontrollo da parte della ricorrente, e ciò ancora

legittimamente, non essendovi alcuna necessaria corrispondenza fra controllo pubblico e controllo interno.

Peraltro, come osservato dalla Regione nella propria memoria difensiva, la circostanza che nella fattispecie non vi fosse ragione per limitare il controllo istituzionale dello scarico della fognatura a solo alcuni dei parametri della tabella 3, è provato dal fatto che la stessa ricorrente - nelle relazioni tecniche rese in qualità di gestore del servizio idrico ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. n. 20 del 2006, nell'ambito di precedenti procedure volte al rilascio dell'A.U.A., per scarichi industriali recapitanti nella pubblica fognatura e in favore di attività produttive ricadenti nella sua zona di operatività - aveva prescritto, tra i "Limiti allo scarico", il rispetto della tabella 3 (colonna "scarico in fognatura", dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006) nella sua interezza, senza alcuna limitazione ad alcuni dei parametri della tabella 3 medesima, e viceversa aveva prescritto, all'impresa richiedente l'autorizzazione, l'autocontrollo dello scarico dell'attività prima dell'immissione in pubblica fognatura, limitandolo a determinati parametri caratteristici specificamente indicati.

Tale elemento induce peraltro a ritenere che la società Acquedotto del Fiora, rispetto all'A.U.A. oggetto del presente ricorso, pur in presenza di una prescrizione non del tutto perspicua, potesse facilmente comprendere quale fosse l'estensione dell'attività di controllo affidata ad ARPAT, e cioè, in mancanza di specificazioni, quello previsto dalla legge statale e dal Regolamento regionale n. 46 del 2008 (v. art. 2, comma 1, secondo cui: "*ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: ...d quinquies) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi;*), senza che l'individuazione dei soli parametri da verificare internamente potesse ingenerare il dubbio sulla estensione dei controlli pubblici esterni, avendo appunto la stessa società ricorrente, nei precedenti rapporti con le attività industriali allacciate alla fognatura, richiesto il rispetto di tutti i valori limite indicati alla tabella 3 (colonna "scarico in fognatura").

Ciò porta peraltro ad inferire che le attività industriali in questione siano abilitate a scaricare in fognatura tutti i parametri della tabella 3 e che pertanto questi debbano tutti essere oggetto degli accertamenti eseguiti dall'ARPAT ai fini della verifica di conformità ai limiti stabiliti nella medesima tabella.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

La complessità della materia trattata induce tuttavia a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

(Omissis)